

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI SALERNO



Statuto

Statuto approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 13 dell'11 settembre 2015 e
modificato con delibera n. 9 del 27 ottobre 2016

INDICE

TITOLO I > PRINCIPI

Art. 1 Natura	4
Art. 2 Sede, emblema, sigillo e stendardo.....	4
Art. 3 Finalità e attribuzioni.....	4
Art. 4 Principi dell'attività funzionale della Camera di Commercio.....	5
Art. 5 Sistema camerale	6
Art. 5 bis Pari opportunità	6

TITOLO II > DEGLI ORGANI

Art. 6 Organi	7
Art. 7 Consiglio.....	7
Art. 8 Funzioni del Consiglio	7
Art. 9 Funzionamento del Consiglio	8
Art. 10 Regolamento del Consiglio.....	9
Art. 11 Commissioni consiliari	9
Art. 12 Autonomia del Consigliere.....	9
Art. 13 Diritti e doveri del Consigliere.....	9
Art. 14 Decadenza e sostituzione dallo status di Consigliere.....	10
Art. 15 Scioglimento del Consiglio	10
Art. 16 Giunta	10
Art. 17 Funzioni della Giunta	11
Art. 18 Funzionamento della Giunta	12
Art. 19 Regolamento della Giunta	12
Art. 20 Autonomia del componente di Giunta	12
Art. 21 Diritti e doveri del componente di Giunta	12
Art. 22 decadenza e sostituzione dalla carica di componente di Giunta	13
Art. 23 Decadenza della Giunta	13
Art. 24 Il Presidente.....	13
Art. 25 Il Vice Presidente.....	14
Art. 26 Norme sulla continuità amministrativa.....	14
Art. 27 Il Collegio dei Revisori dei conti.....	15
Art. 27 bis La Consulta provinciale	16
Art. 28 Funzione politica e gestione amministrativa	16

TITOLO III > DEGLI UFFICI

Art. 29 Ordinamento degli uffici e dei servizi.....	16
Art. 30 Il Segretario Generale	17
Art. 31 I Dirigenti	17
Art. 32 Nucleo di valutazione.....	17

TITOLO IV > DELLE SOCIETÀ ESTERNE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 33 Partecipazioni della Camera di Commercio	18
Art. 34 Le Aziende speciali	18
Art. 35 Partecipazioni a società, consorzi, altri organismi	18
Art. 36 Rappresentanti della camera di commercio in aziende, società consorzi ed associazioni	19

TITOLO V > DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 37 Diritto di partecipazione	19
---	----

TITOLO VI > DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 38 Principi e norme dell'amministrazione contabile e finanziaria.....	20
Art. 39 Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti.....	20
Art. 40 Determinazione del diritto annuale.....	20
Art. 41 Fondo di perequazione.....	20

TITOLO VII > NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Pubblicazione dello Statuto	20
Art. 43 Rinnovazione della Giunta	21
Art. 44 Revisione dello Statuto	21
Art. 45 Adozione dei regolamenti.....	21
Art. 46 Norme di rinvio	21
Allegati.....	22

Titolo I > Principi

Art. 1 NATURA

I La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico, esponente degli interessi del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale provinciale, che opera secondo i principi di Legge e del presente Statuto.

II. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nel rispetto della Legge.

Art. 2 SEDE, EMBLEMA, SIGILLO E STENDARDO

I. La Camera di Commercio ha sede legale, di rappresentanza e operativa in Salerno. Possono essere istituite sedi operative e uffici in altri comuni della circoscrizione territoriale provinciale.

II. L'emblema della Camera di Commercio è rappresentato dal recto della medaglia "Follaro", fatta riprodurre dalla Camera di Commercio, riportante l'immagine di una polena di una nave nei tratti di una testa femminile arditamente protesa sulle onde, sormontata dalla scritta semicircolare "Camera Comm. Ind. Art. Agr. Salerno", integrato dal segno identificativo del Sistema camerale composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono, formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio Salerno". L'emblema delle Aziende speciali camerale contiene i medesimi segni grafici e le diciture si compongono della denominazione abbreviata di ciascun Ente strumentale, riportata all'interno dell'imbarcazione stilizzata e allineata al Follaro, mentre le diciture "Aziende Speciale" e "Camera di Commercio Salerno" sono riportate al di sotto del segno grafico principale.

III. Il sigillo riproduce la medesima immagine racchiusa in una circonferenza.

IV. Lo stendardo riproduce l'emblema nei campi di colore bianco e azzurro della provincia di Salerno, sormontata dalla dicitura "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno"

Art. 3 FINALITÀ E ATTRIBUZIONI

I. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale; svolge, altresì - fatte salve le competenze

attribuite dalla Costituzione e dalla Legge allo Stato e alle Regioni - funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese e dei servizi.

II. Attraverso la propria autonomia istituzionale, svolge le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti istituzionali, operando secondo criteri di sussidiarietà e complementarità, valorizzando, altresì, l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori e delle altre formazioni sociali.

III. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, previsti dalla Legge istitutiva, promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture che abbiano interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale. Tale attività può essere svolta direttamente ovvero mediante la partecipazione, anche con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi associativi, ad enti, a consorzi, a società; la Camera di Commercio può inoltre costituire aziende speciali secondo le norme del diritto privato.

IV. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

V. La Camera di Commercio di Salerno, può, tra l'altro:

- promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

Art. 4 PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ FUNZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue un'economia aperta che assicuri pari opportunità per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese, dei consumatori e degli utenti, manifestate attraverso le associazioni di categoria di rilevanza nazionale operanti sul territorio provinciale e dei diversi settori economici rappresentati in consiglio, agevolandone le attività, nei limiti assegnati dal presente Statuto e dalla Legge.

II. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi, altresì, al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la regione, le autonomie locali e funzionali e le autorità di garanzia e di regolazione dei mercati. Quando consentito dalla Legge, la Camera di Commercio persegue i propri fini istituzionali anche attraverso il ricorso a forme di amministrazioni per accordi.

III. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità, trasparenza, e della semplificazione delle procedure; promuove, inoltre, processi di delegificazione e di snellimento normativo.

IV. Nell'esercizio delle funzioni di conciliazione e di arbitrato, la Camera di Commercio adegua la sua normazione al principio dell'autonomia e dell'indipendenza del giudicante.

V. Nell'attività di predisposizione e di promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, la Camera di Commercio ricerca la massima intesa con le categorie interessate, e promuove l'adozione dei medesimi contratti-tipo in accordo con altre Camere di Commercio e senza vincolo di contiguità territoriale.

Art. 5 SISTEMA CAMERALE

I. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete regionale, nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio.

II. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincolo di contiguità territoriale, per rispondere ad esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.

III. La Camera di Commercio aderisce all'Unione italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e può aderire all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania.

Art. 5 bis PARI OPPORTUNITÀ

I. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali, nonché negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

II. In sede di designazione o nomina di componenti di organi collegiali di aziende speciali, enti, società od organismi dipendenti, qualora compete alla Camera di Commercio l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

III. La presenza di entrambi i generi nel Consiglio, nella Giunta e nel Collegio dei Revisori dei Conti è assicurata da quanto previsto negli articoli 7, 16 e 27.

Titolo II > DEGLI ORGANI

Art. 6 ORGANI

I. Gli Organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 CONSIGLIO

I. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.

II. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto complessivamente, di trentatré Componenti, dei quali trenta in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione di cui all'allegato "A" al presente Statuto. Del Consiglio fanno, altresì, parte:

- n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- n. 1 Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio, così come disciplinato dal successivo articolo 27 bis.

III. Le disposizioni di cui al comma secondo del presente articolo sono dinamicamente adeguate alla situazione risultante a seguito delle procedure di rinnovazione del Consiglio, da effettuarsi secondo Legge.

IV. I Componenti del Consiglio sono designati ai sensi di Legge.

IV-bis. Le organizzazioni imprenditoriali, o i loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, sono chiamati, a norma dell'art. 10, comma 6, del DM 4 agosto 2011, n. 156, ad individuare almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

V. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla Legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO

I. Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla Legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio:

- predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;

- elegge, secondo previsioni di Legge, il Presidente e la Giunta;
- nomina i Componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- delibera il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
- delibera gli emolumenti dei Componenti degli Organi della Camera di Commercio, secondo previsioni di Legge;
- su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato ed agli Enti locali, previa consultazione delle Associazioni rappresentate nel Consiglio.

Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

I. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo. Si riunisce, inoltre, quando lo richiedano il Presidente, o la Giunta o almeno un quarto dei Componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

I-bis. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

II. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Il quorum strutturale, nelle ipotesi di Legge in cui sia necessaria la maggioranza qualificata delle preferenze, è pari almeno all'entità numerica della maggioranza richiesta.

III. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge e dal presente Statuto.

IV. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche a mezzo telegramma o fax o posta elettronica accettata, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, spedito con almeno dieci giorni di preavviso. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. In caso di urgenza, il preavviso della convocazione è ridotto a giorni cinque.

V. Le votazioni avvengono a scrutinio palese con la sola eccezione di quelle che concernono le persone, che si svolgono a scrutinio segreto. Il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti presenti, si adotta lo scrutinio segreto. L'elezione del Presidente e della Giunta avvengono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio decida, con voto unanime dei presenti, in senso contrario. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente, mentre a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

VI. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 10 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

I. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla Legge ed allo Statuto da apposito regolamento interno, che è adottato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 11 COMMISSIONI CONSILIARI

I. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari, composte da Componenti del Consiglio medesimo, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse, mediante pareri consultivi.

II. Tali commissioni possono avvalersi di professionalità esterne, il cui concorso è a titolo gratuito, anche espressione del mondo associativo e delle formazioni sociali.

Art. 12 AUTONOMIA DEL CONSIGLIERE

I. Il Consigliere esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale, senza vincoli di mandato.

II. Il Componente del Consiglio esplica il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita alcuna delega di funzioni da parte dell'Organo collegiale o del Presidente.

Art. 13 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

I. Il Consigliere, secondo procedure e modalità stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti responsabili dei servizi copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ivi compresi quelli delle partecipate, nel rispetto del Regolamento Consiliare e di quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla Legge, i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

II. Il Consigliere ha diritto alla percezione di emolumenti secondo i criteri e le modalità previste dalla Legge.

III. Il Consigliere deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge con l'oggetto in trattazione, con l'obbligo di allontanarsi dalla relativa seduta.

IV. Nel caso di perdita dei requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente

normativa, i Consiglieri sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente della Camera di Commercio che provvede ai sensi di Legge.

V. Lo status di Consigliere è incompatibile con incarichi professionali, con contratti di consulenza o dipendenza presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio, oltre che nei casi previsti dalla Legge.

VI. I Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio alla normativa vigente.

Art. 14 DECADENZA E SOSTITUZIONE DALLO STATUS DI CONSIGLIERE

I. La decadenza dalla carica di Consigliere avviene:

- per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi della vigente normativa;
- nel caso di tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

II. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà tempestivo avviso all'Autorità competente che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla Legge, facendo riferimento all'indicazione proveniente dall'originaria organizzazione designante. I Consiglieri che subentrano decadono con la scadenza del Consiglio.

III. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 15 SCIoglimento DEL CONSIGLIO

I. Oltre che nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, il Consiglio può essere sciolto quando non ne possa più essere assicurato il normale funzionamento.

II. Tale ipotesi ricorre:

- a) quando alle riunioni del Consiglio, regolarmente convocato, viene a mancare, salvo i casi di forza maggiore, per tre volte consecutive il numero legale;
- b) quando la maggioranza assoluta dei Consiglieri rassegna le dimissioni.

Art. 16 GIUNTA ¹

I. La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

¹ L'art. 16 è stato modificato con Delibera di Consiglio camerale n. 9 del 27 ottobre 2016.

II. La Giunta è composta dal Presidente e da **nove** Componenti eletti dal Consiglio al suo interno. Dei Componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

III. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi, rispettando, in ogni caso, la quota di almeno un componente di genere diverso.

Art. 17 FUNZIONI DELLA GIUNTA

I. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- nomina nel proprio seno il Vice Presidente;
- attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
- adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti il rapporto di lavoro con il personale, da disporre su proposta del Segretario Generale, nel rispetto della normativa vigente;
- predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo per l'approvazione da parte del Consiglio;
- delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, costituzione di aziende speciali, nonché a tutti gli strumenti della programmazione negoziale;
- delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali, anche avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione.

II. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla Legge e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze riservate al Consiglio o al Presidente e che non rientri nella competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti.

III. Gli atti di competenza della Giunta, adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente, sono sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima riunione successiva, da tenersi entro e non oltre quarantacinque giorni dall'adozione del provvedimento.

IV. La Giunta può, in casi di comprovata urgenza, deliberare sulle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile, da tenersi entro e non oltre sessanta giorni.

Art. 18 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- I. La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi Componenti è rinnovabile secondo le modalità di Legge.
- II. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio, che ne determina l'ordine del giorno. La convocazione mediante avviso, anche a mezzo telegramma o fax o posta elettronica accettata, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere spedita con almeno cinque giorni di preavviso.
- III. La Giunta deve essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno quattro Componenti, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- IV. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti in carica.
- V. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge e dal presente Statuto.
- VI. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti presenti, si adotta lo scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente, mentre a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
- VII. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 19 REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

- I. L'organizzazione e il funzionamento della Giunta sono disciplinati, in conformità alla Legge e allo Statuto da apposito regolamento interno, che è adottato dalla Giunta con la maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 20 AUTONOMIA DEL COMPONENTE DI GIUNTA

- I. Il Componente di Giunta esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse dell'intera economia provinciale, senza vincoli di mandato imperativo.
- II. Il Componente di Giunta esplica il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita alcuna delega di funzioni da parte dell'Organo collegiale o del Presidente.

Art. 21 DIRITTI E DOVERI DEL COMPONENTE DI GIUNTA

- I. Il Componente di Giunta, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti responsabili dei servizi copie di atti, documenti e informazioni utili

all'espletamento del proprio mandato ivi compresi quelli delle partecipate, nel rispetto del Regolamento Consiliare e di quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla Legge, i Componenti di Giunta sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

II. Il Componente di Giunta ha diritto alla percezione degli emolumenti secondo i criteri e le modalità previste dalla Legge.

III. Il Componente di Giunta deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di sua incompatibilità previsti dalla Legge, con l'obbligo di allontanarsi temporaneamente dalla relativa seduta.

IV. Lo status di Componente di Giunta è incompatibile con incarichi professionali, con contratti di consulenza o dipendenza presso ogni ente, azienda, consorzio o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio, oltre che nei casi previsti dalla Legge.

Art. 22 DECADENZA E SOSTITUZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DI GIUNTA

I. La decadenza dalla carica di Componente di Giunta avviene:

- per la perdita dei requisiti per la nomina, ai sensi della vigente normativa;
- nel caso di tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni della Giunta, secondo le modalità previste dal regolamento.

II. Le dimissioni dalla carica di Componente di Giunta sono presentate per iscritto al Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

III. In caso di dimissioni o decadenza di un Componente di Giunta, il Presidente della Camera di Commercio procede all'urgente convocazione del Consiglio per gli adempimenti di competenza. Il Componente di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione con le forme e nei modi previste dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 23 DECADENZA DELLA GIUNTA

I. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal presente Statuto, la Giunta decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) quando alle riunioni della Giunta, regolarmente convocata, viene a mancare, salvo i casi di forza maggiore, per tre volte consecutive il numero legale;
- b) quando la maggioranza assoluta dei Componenti rassegna le dimissioni.

Art. 24 IL PRESIDENTE

I. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale della Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Statuto.

II. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la Legge e il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

III. In caso di urgenza il Presidente adotta determinazioni nelle materie di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

IV. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare il Vice Presidente o singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.

V. Le dimissioni del Presidente sono rassegnate per iscritto al Consiglio in persona del Componente più anziano per età anagrafica, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

Art. 25 IL VICE PRESIDENTE

I. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta a maggioranza assoluta dei Componenti.

II. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

III. Le dimissioni del Vice Presidente sono rassegnate per iscritto al Presidente, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

Art. 26 NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

I. Oltre che nelle ipotesi contemplate dalle Legge e dal presente Statuto, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica a seguito dell'esito di apposita mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Componenti.

II. La mozione di sfiducia può essere presentata in una delle seguenti ipotesi:

- per gravi e persistenti violazioni di Legge, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio;
- qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
- per atti altamente lesivi della dignità, dell'immagine e del prestigio della Camera di Commercio.

III. La mozione di sfiducia è posta in votazione soltanto se sottoscritta da almeno la metà dei Componenti il Consiglio e congruamente motivata, secondo le modalità previste dal regolamento.

IV. L'approvazione della mozione comporta la decadenza degli Organi sfiduciati ed il contestuale avvio della procedura secondo le disposizioni di Legge.

V. Gli Organi così surrogati restano in carica per il residuo periodo di durata.

VI. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio è immediatamente trasmessa alle Autorità individuate dalla Legge.

Art. 27 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alla Legge e allo Statuto, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige, altresì, una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

II. Il Collegio dei Revisori è composto di tre Componenti effettivi, nominati dal Consiglio su designazione delle Autorità competenti per Legge, e due supplenti nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, sia per i componenti effettivi sia per quelli supplenti, la Camera di Commercio richiede alle Amministrazioni di cui al comma 1° la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

III. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da Componenti effettivi, nomina al suo interno il Presidente nella sua prima riunione.

IV. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

V. I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

VI. In caso di rinuncia, decadenza, conclamato impedimento o decesso di un Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente avvia la procedura di sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma. Fino alla sostituzione subentra prioritariamente il Componente supplente più anziano per età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

VII. I Componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto alla percezione di un'indennità determinata ai sensi dell'art.8 del presente Statuto. Il Componente supplente che subentra temporaneamente all'effettivo, diviene titolare della maggiore quota di indennità relativa al periodo di supplenza.

VIII. Al Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto non disciplinato dalla Legge e dallo Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

IX. Ai Revisori dei Conti si applicano le stesse incompatibilità previste per i Consiglieri dal presente Statuto.

Art. 27 bis LA CONSULTA PROVINCIALE

I. È istituita presso la Camera di Commercio la Consulta provinciale dei liberi professionisti, costituita ai sensi del comma 6, art. 10 della legge n. 580/93 e smi, composta:

- a) di diritto, dai Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio;
- b) dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie delle professioni a carattere intellettuale operanti nella circoscrizione di competenza della Camera di Commercio nei settori della comunicazione, del marketing, della formazione, dell'assistenza legale, dell'assistenza contabile, fiscale e gestionale, della consulenza strategica e finanziaria, della ricerca e sviluppo e dell'internazionalizzazione.

II. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), designano il rappresentante dei liberi professionisti che fa parte del Consiglio camerale. I soggetti di cui alla lettera b) sono individuati tramite apposito avviso pubblico approvato dalla Giunta.

III. Per ogni aspetto non previsto dalla legge o dallo Statuto, il funzionamento della Consulta è disciplinato dall'art. 8 del DM 4 agosto 2011 n. 156 nonché dal Regolamento della Consulta provinciale dei liberi professionisti, approvato dal Consiglio camerale.

Art. 28 FUNZIONE POLITICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA

I. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

II. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice amministrativo della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.

Titolo III > DEGLI UFFICI

Art. 29 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I. Gli uffici e i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto, e da apposito regolamento.

II. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta a maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 30 IL SEGRETARIO GENERALE

I. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale, coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla Legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e quelle di segretario degli Organi collegiali.

II. Il Segretario Generale appartiene al personale della Camera - fatto salvo quanto disposto dall'art. 20, comma quinto, della Legge n. 580/93 in ordine alla posizione giuridica e funzionale relativa ai Segretari Generali in servizio alla data di entrata in vigore della predetta Legge - ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dagli Organi collegiali.

III. Il Segretario Generale è nominato secondo le modalità previste dalla Legge.

IV. La Giunta Camerale, con propria delibera, su designazione del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie.

V. Il Segretario Generale ha il potere di promuovere le liti e di resistere alle stesse, con poteri di conciliazione e di transazione, rappresentando la Camera di Commercio nei giudizi dei quali essa è parte. A tal uopo, il Segretario Generale ha il potere di conferire incarichi legali finalizzati all'assistenza, alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio della Camera di Commercio.

Art. 31 I DIRIGENTI

I. Ai Dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

II. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

III. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti ai dirigenti dal Segretario Generale che ne dà comunicazione alla Giunta.

IV. Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 32 NUCLEO DI VALUTAZIONE

I. Il Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla Legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi, fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

II. Il Nucleo di Valutazione è organismo autonomo che risponde esclusivamente al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Camerale.

III. Il regolamento di organizzazione dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione nel rispetto della Legge.

Titolo IV > DELLE SOCIETÀ ESTERNE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 33 PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

I. Per il perseguimento degli scopi, delle finalità, e per la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico locale, regionale, nazionale ed internazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 34 LE AZIENDE SPECIALI

I. Le aziende speciali sono organismi della Camera di Commercio, oppure enti dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.

II. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie della legislazione vigente, nonché in base ad un proprio Statuto.

III. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità delle attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.

IV. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità delle attività aziendali.

V. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo i criteri previsti dai rispettivi statuti.

Art. 35 PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ, CONSORZI, ALTRI ORGANISMI

I. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi, associazioni ed altri organismi, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

II. La Camera di Commercio non può erogare contributi a fondo perduto né disporre conferimenti a titolo gratuito in favore di società partecipate.

Art. 36 RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

I. I rappresentanti della Camera di Commercio presso gli organismi di cui agli artt. 34 e 35 devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti istituiti o partecipati.

II. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Ente al quale partecipano, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa la Giunta ed il Consiglio nella prima seduta utile.

III. Nei casi di variazioni di bilancio che possano comportare maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente Camerale, i rappresentanti devono, altresì, preventivamente inviarle all'esame della Giunta, attenendosi alle relative decisioni.

IV. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente partecipato e sui progetti di sviluppo.

TITOLO V > Degli istituti di partecipazione

Art. 37 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

I. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività e a tal scopo utilizza gli istituti di partecipazione e consultazione più idonei, in via prioritaria tramite le associazioni di rappresentanza degli interessi economici.

II. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Titolo VI > DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 38 PRINCIPI E NORME DELL'AMMINISTRAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA

I. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati nell'apposito regolamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio sono definiti dalla Legge.

II. L'attività finanziaria della camera di commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate

Art. 39 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI

I. Agli amministratori e ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme di responsabilità previste dalla Legge.

Art. 40 DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE

I. La Camera di Commercio può aumentare la misura del diritto annuale per l'esercizio di riferimento entro i limiti di Legge.

II. La deliberazione in merito viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei Componenti.

Art. 41 FONDO DI PEREQUAZIONE

I. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso Unioncamere, ai sensi e con le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VII > NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

I. Lo Statuto, approvato nelle modalità previste, è reso pubblico in via obbligatoria per affissione all'albo camerale ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio, per ottenere la migliore divulgazione dello stesso presso la comunità economica, sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.

Art. 43 RINNOVAZIONE DELLA GIUNTA

I. Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto, da convocarsi entro quarantacinque giorni dalla predetta data, il Consiglio provvede alla rinnovazione dell'elezione dei Componenti della Giunta nella composizione prevista dalla Legge e dall'articolo 16 del presente Statuto.

II. La Giunta precedentemente eletta resta in carica con pienezza di poteri fino alla sua rinnovazione.

Art. 44 REVISIONE DELLO STATUTO

I. Le modifiche e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei Componenti il Consiglio ed in conformità ai principi di Legge.

Art. 45 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

I. I regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di Legge, sono deliberati dall'organo competente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 46 NORME DI RINVIO

I. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 10 - CONSIGLIO

(ripartizione approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 18 del 12 ottobre 2015)

RIPARTIZIONE DEI SEGGI FRA I SETTORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SETTORI ECONOMICI	SEGGI IN CONSIGLIO
AGRICOLTURA	3
ARTIGIANATO	3
INDUSTRIA	5
COMMERCIO	8
COOPERATIVE	1
TURISMO	2
TRASPORTI E SPEDIZIONI	2
CREDITO E ASSICURAZIONI	1
SERVIZI ALLE IMPRESE	4
ATTIVITÀ MARITTIME E PORTUALI	1
	30
ORGANIZZAZIONI SINDACALI (*)	1
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI (*)	1
ASSOCIAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI (*)	1
TOTALE	33

(*) Seggi di diritto



**Camera di Commercio
Salerno**

nuovo brand dell'Ente
versione policroma



**Camera di Commercio
Salerno**

versione monocromatica



**Camera di Commercio
Salerno**

versione policroma bis



**Camera di Commercio
Salerno**

versione policroma ter



stendardo



gonfalone

Aziende Speciali



Intertrade

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Salerno



Sea Ports

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Salerno